

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI

Art. 1 - OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g L. 240/2010 e dell'art. 44 dello Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori è istituita la Commissione Paritetica docenti – studenti, in seguito denominata “Commissione”.

2. L'istituzione della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dell'Istituto.

Art. 2 – FUNZIONI

1. La Commissione Paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica: a tal fine la Commissione si relaziona con il Consiglio didattico dei Corsi ordinari per quanto concerne il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei corsi ordinari e con i Consigli delle Aree scientifiche, relativamente al piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca ed alla gestione dell'offerta formativa attinente alle lauree magistrali, ai master universitari;

b) svolge attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio offerte agli allievi e studenti della Scuola da parte dei professori e ricercatori: a tal fine la Commissione raccoglie eventuali segnalazioni da parte di allievi e studenti, laddove i servizi a loro destinati non risultino soddisfacenti alle loro aspettative, in qualità di utenti finali.

La Commissione ai fini delle attività di cui ai punti precedenti:

1) individua indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi;

2) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti e la trasmette agli organi di governo della Scuola, al Coordinatore dei Corsi Ordinari e al Coordinatore delle aree scientifiche e al Direttore Generale;

3) esprime, su iniziativa del Rettore, parere in merito ad eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo ed al Regolamento per le attività formative;

4) esamina, previa richiesta della struttura interessata, in occasione della loro revisione, i Regolamenti dei singoli corsi di studio;

- 5) esprime pareri alle Aree per quanto concerne l'istituzione e la soppressione dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di laurea magistrale, dei master universitari;
- 6) formula proposte per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative degli allievi e studenti della Scuola;
- 7) formula proposte per la promozione dell'immagine della Scuola come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti.
- 8) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione.

Art. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è composta da quattro docenti e quattro allievi, di cui:
 - quattro rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori individuati nell'ambito delle aree scientifiche delle Classi dei Corsi Ordinari;
 - due rappresentanti degli allievi dei Corsi ordinari;
 - due rappresentanti degli allievi dei corsi di dottorato di ricerca;
2. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, su designazione:
 - del Consiglio didattico dei Corsi Ordinari per quanto attiene ai rappresentanti dei docenti;
 - dei rappresentanti degli allievi in Senato Accademico dei Corsi ordinari e dei corsi post laurea per i rispettivi rappresentanti;
3. Non possono essere designati quali rappresentanti degli allievi e degli studenti coloro che sono già rappresentanti degli allievi e degli studenti negli altri organi dell'Istituto.
4. La Commissione elegge al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario Verbalizzante.
5. La Commissione dura in carica un biennio. L'incarico di membro della Commissione può essere rinnovato una sola volta.
6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 4 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne convoca le riunioni definendo l'Ordine del Giorno, coordina i lavori e cura la sottoscrizione e l'invio dei verbali delle sedute agli Organi di Governo della Scuola, al Coordinatore dei Corsi Ordinari e al Coordinatore delle aree scientifiche e al Direttore generale.
2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce qualora fosse momentaneamente impossibilitato a presiedere le riunioni.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è convocata dal Presidente, in via ordinaria di norma due volte all'anno sulla base di un calendario stabilito nel corso della prima riunione di ogni anno solare e in via straordinaria – su iniziativa del Presidente – qualora se ne ravvisi la necessità o l'urgenza.
2. Almeno un terzo dei componenti, dietro presentazione dell'Ordine del Giorno, può chiedere la convocazione straordinaria della Commissione. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarla entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione viene inviata, almeno una settimana prima della data della seduta, con lettera trasmessa per posta elettronica o via fax, nella quale vengono indicati luogo, data, ora, e ordine del giorno della seduta. Alla convocazione può essere allegata la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel caso di particolare necessità o urgenza la convocazione potrà essere predisposta dal Presidente almeno quarantotto ore prima della riunione.
4. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno degli studenti e la metà più uno dei docenti, compreso il Presidente. In caso di assenza non giustificata per tre riunioni consecutive il componente della Commissione decade d'ufficio dalla carica.
5. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, con mera funzione consultiva, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il personale docente o tecnico-amministrativo, gli organi di rappresentanza studentesca previsti dallo Statuto, competenti per gli argomenti in discussione e altri esperti o rappresentanti di Enti e Istituzioni.

Art. 6 DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza dei presenti alle sedute. Per la proposta di modifiche al presente Regolamento è richiesta invece la maggioranza di entrambe le componenti, docenti e studenti.

2. Non sono ammesse deleghe di voto.

Art. 7 VERBALI

Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante; esso è predisposto dal Segretario Verbalizzante e viene sottoposto all'approvazione dalla Commissione nella seduta successiva, fatte salve le parti approvate seduta stante.

2. Il verbale è inviato ai membri della Commissione, di norma, almeno tre giorni prima della seduta in cui verrà approvato.

3. In sede di approvazione del verbale i membri della Commissione possono prendere la parola per chiederne una rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte già approvate o respinte.

4. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante e contiene:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;
- b) l'indicazione del Presidente, del Vice-Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante;
- c) l'elenco dei nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando tra questi ultimi coloro che hanno giustificato l'assenza;
- e) una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre a quelli riprodotti per iscritto e consegnati al Segretario Verbalizzante, di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale;
- f) l'indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;
- g) le dichiarazioni di voto, quando ne sia fatta espressa richiesta;
- h) le parti approvate seduta stante;
- i) la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Verbalizzante.

2. Il Presidente della Commissione trasmette tempestivamente i verbali delle sedute agli organi di governo della Scuola, al Coordinatore dei Corsi Ordinari e al Coordinatore delle aree

scientifiche e al Direttore Generale affinché possano tenerne debita considerazione e predisporre le necessarie delibere.

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on-line dell'Istituto.